

# Sicurezza cantieri temporanei e mobili DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA


INSERTO

Il DURC è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi da parte delle imprese edili, appaltatrici di lavori pubblici e privati.

Tale documento, operativo dal gennaio 2006, serve a rendere valido il titolo abilitativo ad effettuare i lavori ed a rendere più efficiente il servizio di certificazione dell'INPS, INAIL e Casse Edili semplificando e uniformando gli adempimenti richiesti ad imprese e committenti.

In questo inserto sono pubblicate le "Istruzioni per l'uso" del documento.

*a cura di Maurizio Pellini*



**DURC:  
ISTRUZIONI  
PER L'USO**



*In considerazione dell'interesse dell'argomento per i professionisti geometri, pur se nella Provincia di Roma il rilascio del DURC non è ancora stato attivato, si ritiene utile fornire un'adeguata informazione ai colleghi.*

La verifica della regolarità contributiva delle imprese è argomento che interessa la nostra professione dal lontano 1990 quando, nel solo campo dei lavori pubblici, il DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991 determina, all'art. 9 punto 2, che il direttore dei lavori ha facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dell'impresa in

sede di emissione dei certificati di pagamento.

Nel settore dell'edilizia privata, invece, il D.Lgs. 494 del 1996 ha introdotto la norma che prevede che il committente o il responsabile dei lavori chieda alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Nel successivo D.Lgs. 528/1999, di modifica e integrazione del D.Lgs. 494/1996, l'art. 3 comma b) prevede che, lo stesso soggetto sopra individuato, chieda alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici e privati.

Il Decreto Legislativo 10 set-

tembre 2003 n. 276 e ssmm. prevede che il committente o responsabile dei lavori debba trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, anche il documento unico di regolarità contributiva che è rilasciato dalle Casse Edili e che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

**A cosa serve il DURC**

Il DURC serve a rendere valido il titolo abilitativo, ad effettuare i lavori e ad attestare che l'impresa è in regola con i versamenti a INAIL, INPS e Casse Edili. Il DURC serve a rendere più efficiente il servizio di certificazione degli enti sopra detti, semplificando e uniformando gli adempimenti richiesti ad imprese e committenti. Con una sola richiesta è infatti possibile ottenere un documento unico di regolarità contributiva INPS, INAIL e Casse Edili.

Il DURC nasce per combattere la concorrenza sleale tra le imprese, contrastando il fenomeno del lavoro nero, del-

SPECIALE DURC

l'evasione contributiva, del mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dell'evasione fiscale, che determinano situazioni di irregolarità che pregiudicano le condizioni dei lavoratori dell'impresa.

**Dove funziona oggi il DURC**

Il DURC oggi viene rilasciato in via sperimentale nelle Province di Bologna, Firenze, Treviso, Macerata, Viterbo, Catanzaro, Perugia, L'Aquila, Sassari, Genova, Messina e Palermo.

Nella Provincia di Roma il rilascio del DURC non è stato attivato.

In luogo dello stesso è necessario richiedere, ad INPS, INAIL e Casse Edili, singole richieste di certificazioni.

Da settembre 2006 è previsto che il DURC sia l'unico tipo di certificato di regolarità contributiva rilasciato da INPS, INAIL e Casse Edili.

**Soggetti abilitati a richiedere il DURC**

Le imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega, Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili), Pubbliche Amministrazioni appaltanti, Enti Privati a rilevanza pubblica, Società Organismi di Attestazione (SOA), imprese

che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004.

**In quali casi si richiede il DURC**

Il DURC non elimina l'autocertificazione. INAIL e INPS stanno predisponendo una modulistica unificata per consentire alle imprese di utilizzare in modo corretto l'autocertificazione degli adempimenti contributivi e assicurativi al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione. Il DURC dovrà invece essere prodotto:

*per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:*

- per la verifica dell'autocertificazione (da parte delle stazioni appaltanti per i lavori pubblici);
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- prima della stipula del contratto;
- per la liquidazione dei SAL (è ammessa anche l'autocertificazione);
- prima del collaudo e del pagamento del saldo finale.

Per gli appalti di forniture:

- per la verifica dell'autocertificazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- prima della stipula del contratto (ove previsto);

- prima dell'emissione del certificato di pagamento;
- all'atto del pagamento finale.

Per gli appalti di servizi:

- per la verifica dell'autocertificazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- prima della stipula del contratto;
- all'atto del pagamento finale di regolare esecuzione;
- alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia).

Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:

- per la verifica dell'autocertificazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- prima della stipula della relativa convenzione o concessione.

**attenzione:** quando verrà richiesto il DURC per verifica-





re l'autocertificazione fornita da un'azienda in sede di partecipazione ad una gara, la verifica della regolarità verrà effettuata in riferimento alla data alla quale l'impresa ha partecipato all'asta. Se l'azienda era irregolare al momento della partecipazione alla gara e ha regolarizzato successivamente la sua posizione contributiva, il certificato verrà emesso segnalando che l'azienda era irregolare.

Per i lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso a costruire o DIA;
- per attestazione SOA, iscrizione albi fornitori, agevolazioni, finanziamenti o sovvenzioni;
- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio degli atti;
- per il subappalto.

In caso di subappalto il DURC sarà richiesto esclusivamente all'impresa subappaltatrice prima della stipula del contratto di subappalto, e dovrà essere da questa consegnato all'impresa appaltatrice (per la dimostrazione alla stazione appaltante o al committente dei requisiti di regolarità relativi alla ditta subappaltatrice).

**Come si richiede**  
Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica, esclusivamente per le province sopra elencate, tramite il sito <http://www.sportellounicoprevidenziale.it> - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello di una qualunque struttura territoriale dei soggetti abilitati al rilascio (INPS, INAIL e Casse Edili).

**Come si richiede**

Per le province non ancora coperte da questo servizio, le certificazioni vanno richieste alle sedi di competenza dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile nella quale sono iscritti i lavoratori dell'impresa. In particolare le imprese che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti dell'edilizia (Industria, Confai Aniem, Artigianato e Cooperazione) possono richiedere il DURC attraverso il sistema delle Casse Edili. Negli altri casi (appalti di forniture di servizi) le imprese possono richiedere il DURC all'INAIL o all'INPS.

**Rilascio del DURC**

Il DURC verrà rilasciato, esclusivamente per le province sopra elencate, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui la richiesta risulta formalmente e correttamente acquisita dallo Sportello.

I modelli di richiesta sono disponibili sul sito internet [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica.
- Portale verticale INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) per aziende ed intermediari.
- Portale verticale INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) per aziende ed intermediari.
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del

SPECIALE DURC

consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti.

In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il C.I.P., che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili

identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.

Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatoria").

Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.

L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.

Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).

Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il ri-



chiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R).

Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

### Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n.276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data del rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

### Precisazioni

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC ori-



ginale da parte della Struttura competente.

L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo

abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).

Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.

Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio assenso.

### Per la Provincia di Roma la procedura per il rilascio del DURC non è stata attivata.

In luogo del DURC è necessario richiedere le certificazioni di regolarità contributiva a ciascun ente preposto (Casse Edili, INPS e INAIL).

La certificazioni presso le Casse Edili e INAIL vengono evase mediamente entro 15 giorni dalla data di presentazione allo sportello dell'ente. Per le richieste di certificazione all'INPS si rilevano ritardi legati alla informatizzazione delle procedure di verifica. È opportuno ricordare che per tali certificazioni è applicabile il principio del silenzio assenso mentre, in luogo delle stesse, non è possibile produrre autocerti-

SPECIALE DURC

ficazione (vedi circolare Prot. n° 848 del 14 luglio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il IX dipartimento del Comune di Roma ha emesso una circolare, indirizzata a tutti i Municipi, ai responsabili delle U.O.T., al coordinamento dei VV.UU. e ai dirigenti delle insulae di Roma, nella quale si dispone che, in luogo delle certificazioni di regolarità contributiva di cui al D.Lgs. 6/10/2004, n. 251, può altresì essere presentata la seguente dichiarazione sottoscritta dal committente o dal responsabile dei lavori: *“mi impegno a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso a costruire o DIA, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’art. 86 comma 10 lettera b e b.bis del D.Lgs. 276/03 (dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa e certificato di regolarità contributiva rilasciato da INPS, INAIL e Cassa Edile)”*.

In tal caso la condizione dovrà essere esplicitamente indicata nel testo del permesso a costruire, mentre, in caso di DIA dovrà essere chiaramente esplicitata nella comunicazione del proprietario. All’atto dell’accettazione della DIA, oltre al protocollo sarà opportuno che venga in-

serita, mediante apposito timbro, la dicitura *“è fatto obbligo prima dell’inizio dei lavori di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 251/2004”*.

È giunta notizia di un accordo fra le Casse Edili, INPS, INAIL e il Comune di Roma, di prossima sottoscrizione, che prevede, in attesa che diventi operativa la procedura del DURC, la disposizione del Comune agli uffici competenti affinché le imprese elencate nelle DIA, relative allo svolgimento di lavori privati in edilizia, possano presentare, contestualmente alla stessa, in sostituzione del DURC non ancora disponibile, una dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio delle certificazioni da parte dei singoli Enti INPS, INAIL e Casse edili. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della richiesta di certificazione presentata ai singoli Enti.

Con la presentazione della documentazione sopra descritta l’impresa si intenderà autorizzata all’inizio dei lavori, con obbligo di trasmettere al Comune le certificazioni di regolarità contributiva non appena queste verranno rilasciate dai singoli enti.

In ultimo, è stato emesso in data 3 ottobre 2005 un co-

municato congiunto, a nome del Comitato per la bilateralità, ove l’INPS, Inail e le associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritenendo conclusa la sperimentazione, hanno individuato il 1° gennaio 2006 come data per il rilascio del DURC su tutto il territorio nazionale.

**Cosa succede in caso di DURC negativo?**

Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l’impresa nei lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione





del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle SOA.

In particolare lo sportello unico provvede alle segnalazioni agli organi competenti (Servizi Ispettivi / Uffici del Lavoro / Stazioni appaltanti / ecc.) relativamente a situazioni di palese anomalia rispetto alle normative di seguito elencate:

- esistenza di gravi violazioni alle norme di contribuzione sociale (art. 17 del DPR 34/2000);
- inadeguatezza dell'organico medio annuo (art. 18 del DPR 34/2000);
- mancato possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese di cui al DPR 34/2000 per il subappaltatore;
- inosservanza da parte dell'appaltatore del contenuto economico e normativo stabilito dai contratti territoriali (art. 18 L. 55/1990) e dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei

lavoratori (art. 7 del DMLLPP n. 145/2000);

- applicazione di condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti da CCNL di categoria e di zona (art. 36 della L. 300/1970);
- obbligo solidale dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore per la corresponsione di un trattamento retributivo minimo inderogabile e per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza (artt. 3 e 4 della L. 1369/1960);
- inadeguatezza dell'organico medio annuo, irregolarità nelle denunce e nei versamenti INPS e INAIL, mancata applicazione dei CCNL (art. 3 comma 8 del D.Leg.vo 494/1996)

### Requisiti di regolarità

#### A) *Requisiti generali*

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse

Edili nel successivo punto 3), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

1) La regolarità contributiva si può considerare acquisita ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

SPECIALE DURC

- che non esistano inadempimenti in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;

L'impresa è altresì regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'artico-

lo 24 del D.Lgs 26.02.1999, n.46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

2) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:


- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile

inoltrato motivato parere favorevole;

- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n.1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente mo-





tivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà comunque essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 24 del D.Lgs 26.02.1999, n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

3) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa

Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;

- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che

l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;

- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art.9 co.76 legge n.415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

#### *B) Subappalto*

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti.

Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

*(Circolare n. 92 del Ministero del Lavoro, sintesi)*